

Gara d'appalto esperita ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e realizzata mediante ricorso al "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione", per l'"aggiornamento tecnologico del Building Management System (BMS) e dei sottosistemi monitorati del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli (CEN) ed adeguamento tecnologico del Building Management System (BMS) e dei sottosistemi monitorati del Centro Unico Backup di Bari (CUB), con connessa formazione e relativi servizi di assistenza e manutenzione preventiva, adeguativa/evolutiva e correttiva a guasto, nonchè di help desk, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi",

1) Domanda

Visto che per una eventuale partecipazione in RTI e/o Avvalimento e/o Subappalto è ammessa la partecipazione solo tra ditte iscritte allo SDAPA per categorie merceologiche oggetto dell'appalto ed invitate alla presente procedura, avremmo necessità della lista degli invitati alla gara.

Risposta

L'istanza non può trovare accoglimento configurandosi, in caso contrario, una violazione, da parte di questa stazione appaltante, della previsione di cui all'articolo 53, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 50/2016 che, oltre a sancire il differimento del diritto di accesso all'elenco dei soggetti invitati a presentare offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, prevede anche il relativo divieto di comunicazione.

Tale norma mira a salvaguardare l'effettività della libera concorrenza, che potrebbe essere pregiudicata dalla conoscenza, prima della definizione della gara, dei nominativi dei partecipanti alla stessa.

L'anonimato dei concorrenti invitati risponde alla necessità di mantenere la competizione indenne da meccanismi di collusione e di impedire accordi tra i candidati, diretti ad alterare i risultati della competizione, ovvero consentire pressioni o minacce tra gli stessi, al fine di limitarne la libertà di determinazione in ordine al contenuto delle offerte.

2) Domanda

Avendo il richiedente intenzione di partecipare alla gara con un RTI tra una società singola ed un consorzio stabile, si chiede se le certificazioni ISO come richieste e la "partener Schneider for B.A. rilasciata da Schneider Electric per l'utilizzo, programmazione, configurazione e messa in funzione dei sistemi Schneider Electric for B.A. debbano essere possedute da ogni soggetto che svolgerà l'attività oggetto della certificazione e dunque dal RTI nel suo complesso, o se debbano essere tutte possedute da ciascun soggetto, indipendentemente dall'attività che dovrà svolgere.

Risposta

Le certificazioni "ISO/IEC 27001:2017: Sicurezza delle informazioni" e "UNI EN ISO

14001:2015: Ambiente” devono essere possedute in capo al RTI nel suo complesso mentre l’attestazione “Partner Schneider fo Building Automation” rilasciata “da Schneider Electric” per l’utilizzo, programmazione, configurazione e messa in funzione dei relativi sistemi “Schneider Electric for Building Automation” deve essere posseduta dall’operatore economico deputato in concreto ad effettuare le attività previste.

3) Domanda

Volendo partecipare alla gara con un RTI, si chiede se le Certif. ISO e Sicurezza delle info e Partner Schneider for B.A. debbano essere possedute dal solo soggetto del RTI che svolgerà l'attività oggetto della certif., o debbano essere possedute da tutti i componenti del RTI, a prescindere dalle attività che dovrà svolgere.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 2.